



11649-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 448
Anna Criscuolo		
Pierluigi Di Stefano		C.C. - 10/03/2021
Massimo Ricciarelli	-relatore-	R.G.N. 2756/2021
Gaetano De Amicis		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza del 18/11/2020 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 novembre 2020 la Corte di appello di Milano ha
ravvisato l'esistenza delle condizioni per l'estrazione di (omissis) , nato a
(omissis)), richiesta dalla Confederazione Elvetica in
esecuzione di mandato di arresto emesso nei confronti del (omissis) per violazione
della legge in materia di stupefacenti e per aggressione.

[Handwritten signature]

2. Ha presentato ricorso il (omissis) tramite il suo difensore.

2.1. il primo motivo denuncia la scadenza dei termini di durata della custodia cautelare in relazione alla disciplina prevista nella Confederazione Svizzera, essendo decorso il termine in assenza di proroga.

2.2. Con il secondo motivo deduce la sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 709 cod. proc. pen. in relazione all'esecuzione della pena comminata al ricorrente in Italia per la quale ha chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dei presupposti per l'estradizione, in quanto l'accusa si fonda su dichiarazioni genericamente indicate senza specificazione del tempo e del luogo dell'azione e senza identificazione degli acquirenti o cessionari.

In ogni caso il reato si sarebbe perfezionato in Italia.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

2. Il primo motivo concerne un tema estraneo alla sentenza impugnata e comunque prende in considerazione la disciplina vigente nella Confederazione Svizzera, mentre nell'ambito della procedura estradizionale deve aversi semmai riguardo ai tempi previsti dalla legislazione interna a questo fine.

3. Il secondo motivo riguarda un tema che può formare oggetto di una valutazione di competenza non della Corte di appello bensì del Ministro (sul punto Sez. 6, n. 33173 del 4/7/2019, Ascione, Rv. 276478).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo risultano gli elementi che hanno legittimato l'adozione del mandato di arresto nei confronti del ricorrente, costituiti da dichiarazioni, idonee di per sé a far convergere sul ricorrente in relazione ad ipotesi di importazione, cessione e acquisto di stupefacenti un quadro indiziario grave, come tale valutabile nell'ambito della deliberazione richiesta a fini estradizionali nel regime disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, dovendosi accertare nella

prospettiva dello Stato richiedente l'esistenza di elementi idonei a carico dell'estradando (Sez. 6, n. 9758 del 30/1/2014, Bulgaru, Rv. 258819).

In secondo luogo, non assume rilievo ai fini di una sentenza che riconosca le condizioni per procedere all'estradizione la circostanza che il fatto sia stato commesso almeno in parte in Italia, venendo in rilievo un motivo di rifiuto facoltativo, rimesso alla valutazione del Ministro della Giustizia (Sez. 6, n. 53176 del 15/11/2018, Calvio, Rv. 274582).

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

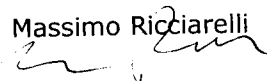
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod proc. pen.

Così deciso il 10/3/2021

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

